

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (80)925

Vol. 1980/0289

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 925 def.

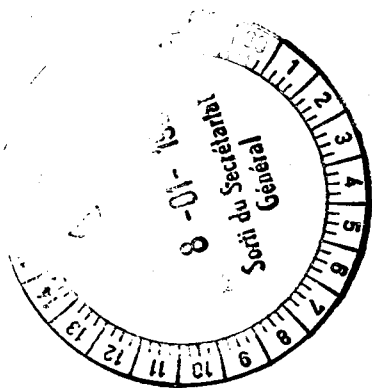
Bruxelles, 24 dicembre 1980

## PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(80) 925 def.

## NOTA INTRODUTTIVA

Le consultazioni tra le delegazioni comunitaria e canadese in ordine ai reciproci diritti di pesca nelle sottozone NAFO 0+1 non si sono concluse in tempo per consentire di adottare, prima del 31 dicembre 1980, un regolamento del Consiglio che fissi gli accordi definitivi, per il 1981, al fine di consentire alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada di esercitare le loro attività nella zona di pesca comunitaria.

Allo scopo di evitare un'interruzione nelle rispettive attività di pesca dal 1° gennaio 1981, è necessario che la Comunità adotti accordi provvisori sulle attività di navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada nella zona di pesca comunitaria, validi dal 1° gennaio 1981 fino all'entrata in vigore degli accordi definitivi per il 1981. La Commissione ritiene che questi accordi definitivi potrebbero entrare in vigore il 1° aprile 1981. Ovviamente, le autorità canadesi preparano accordi provvisori affinché i pescherecci comunitari possano avere accesso alla zona di pesca canadese, fino al momento dell'approvazione degli accordi definitivi per il 1981. I contingenti indicati nell'allegato I al presente regolamento sono quelli discussi tra la Comunità e il Canada, per il 1981, durante le consultazioni tenute nei giorni 27 e 28 novembre 1980.

La Commissione propone quindi al Consiglio di approvare un regolamento provvisorio che autorizzi le navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada a pescare nella zona comunitaria dal 1° gennaio al 31 marzo 1981.

## REGOLAMENTO (CEE)

## DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni concernenti taluni aspetti esterni ed interni della politica comune della pesca;

considerando che la Comunità e il Canada hanno siglato un accordo a lungo termine sulle attività di pesca, che deve entrare in vigore nel 1981;

considerando che le delegazioni delle due parti hanno tenuto consultazioni in ordine ai reciproci contingenti di pesca, per il 1981, nelle sottozone NAFO 0+1;

considerando che queste consultazioni non sono state ultimate in tempo per consentire l'approvazione, prima del 31 dicembre 1980, di accordi definitivi sulle attività di pesca da parte delle navi canadesi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada nella zona di pesca comunitaria, conformemente ai risultati di dette consultazioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1720/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980(1), fissa, per il 1980, alcune misure per la conservazione e la gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, da applicare alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada, scade il 31 dicembre 1980;

considerando la necessità, allo scopo di evitare un'interruzione nelle attività di pesca esercitate dalle navi di ciascuna parte nella zona dell'altra, che la Comunità approvi, entro il 31 dicembre 1980, accordi provvisori che autorizzino le navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada a continuare a pescare nella zona di pesca comunitaria sino all'entrata in vigore di un regime definitivo per il 1981;

considerando la necessità, per rispettare questa data, di definire questi accordi provvisori ai sensi dell'articolo 103 del trattato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La zona cui si applica il presente regolamento è la parte della zona di pesca della Danimarca situata al-

l'interno della sottozona 1, quale definita dalla convenzione relativa alla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, delimitata a nord dal 68° parallelo di latitudine nord e ad ovest da una linea tracciata parallelamente alle linee di base a partire dalle quali sono misurate le acque territoriali della Groenlandia, ad una distanza di 12 miglia marine dalle linee stesse.

2. Per le navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada, le catture autorizzate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1981 nella zona definita al paragrafo 1, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato I.

3. In deroga al paragrafo 2, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali non sono stati fissati contingenti in una determinata zona sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti per tale zona.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati a norma dell'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo ed ogni altra disposizione che disciplina le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1, comprese le procedure d'informazione.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo in conformità dell'allegato II. L'originale del giornale deve essere conservato a bordo. Le copie rosa e blu dei fogli del giornale di bordo devono essere trasmesse alla Commissione entro l'ultimo giorno di ogni mese per il mese precedente.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, in conformità dell'allegato III, le informazioni specificate nel medesimo.

(1) GU n. L 168, pag. 35

4. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate sui due lati della prua.

### *Articolo 3*

1. L'esercizio della pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità canadesi, nonché al rispetto delle condizioni indicate nella licenza.

2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate in conformità del paragrafo 1 non può essere superiore a dodici.

3. All'atto del deposito di ogni richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i dati seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;

- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono pescare;
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

4. Ogni licenza è valida per una sola nave. Qualora più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

### *Articolo 4*

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, gli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le ispezioni periodiche delle navi.

### *Articolo 5*

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica fino al 31 marzo 1981, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. RUFFINI

### ALLEGATO I

#### CONTINGENTI DI PESCA

| Specie                                                  | Quantità<br>(tonnellate) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ippoglosso nero ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) | 5.000 (1)                |
| Macruridi ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> )           | 1.600 (1)                |
| Gambero boreale ( <i>Pandalus borealis</i> )            | 2.000 (2)                |

### ALLEGATO II

Per le attività di pesca effettuate entro la zona di cui all'articolo 1 deve essere usato il seguente giornale di bordo.

- (1) Da cui vanno detratti i quantitativi catturati al di fuori della zona di pesca CEE.
- (2) Da cui vanno detratti i quantitativi, superiori a 500 t, catturati al di fuori della zona di pesca CEE.

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITA EUROPEE PER LA SOTTOZONA NAFO 1

|                                   |  |  |  |                                  |  |                               |  |        |      |      |                               |             |                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|--------|------|------|-------------------------------|-------------|-------------------|--|--|
| Nome della nave                   |  |  |  | Numero della licenza comunitaria |  | Numero della licenza canadese |  | Data   |      |      | Posizione a mezzogiorno (GMT) |             |                   |  |  |
| Numero esterno di identificazione |  |  |  |                                  |  |                               |  | Giorno | Mese | Anno | Latitudine                    | Longitudine | Divisione NAFO 09 |  |  |
|                                   |  |  |  |                                  |  |                               |  |        |      |      |                               |             |                   |  |  |

| Ora di inizio dell'operazione (GMT)                                         | Ora di fine dell'operazione (GMT) | Ore di pesca effettuate | Profondità (m) | Posizione all'inizio dell'operazione |             |                | Tipo di attrezzatura | Numero delle reti o delle lenze alate | Ampiezza delle maglie | Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato) |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                                                                             |                                   |                         |                | Latitudine                           | Longitudine | Divisione NAFO |                      |                                       |                       |                                                          | Merluzzo 101 | Scorpeno di Norvegia 103 | Ippoglosso nero 118 | Ippoglosso 120 | Pesce sorscio 168 | Lupo marino 188 | Mormora 340 | Gamberi 639 |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                | Totale parziale per la giornata      |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                | Totale per il viaggio                |             |                |                      |                                       |                       | conservati                                               |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
|                                                                             |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       | rigettati in mare                                        |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
| Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo) |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       |                                                          |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
| Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)    |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       |                                                          |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |
| TOTALE                                                                      |                                   |                         |                |                                      |             |                |                      |                                       |                       |                                                          |              |                          |                     |                |                   |                 |             |             |  |  |  |

Osservazioni

Firma del comandante

ALLEGATO II

### ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti :

- 1.1. Ad ogni entrata della nave :

nella zona definita dall'articolo 1, paragrafo 1 :

- a) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- c) il momento e il luogo in cui deve incominciare la pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zona in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella zona stessa.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave :

dalla zona previa comunicazione dell'uscita con almeno 48 ore di anticipo :

- a) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- d) i quantitativi di ciascuna specie espressi in kg, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona ed i dati per l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ;
- e) i quantitativi, espressi in kg, di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ;
- f) i quantitativi, espressi in kg e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la trasmissione precedente.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita dalla zona in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita.

- 1.3. Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona :

- a) le informazioni indicate al punto 1.4 ;
- b) i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;

- 1.4. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante ;

- b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza ;
- c) il numero di serie della trasmissione ;
- d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio ;
- e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3, nella forma indicata al punto 4.

- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio

Prins Christians Sund  
Julianehåb  
Godthåb  
Holsteinsborg  
Godhavn

Segnale di chiamata

|     |                   |
|-----|-------------------|
| OZN | } Central Godthåb |
| OXF |                   |
| OXI |                   |
| OYS |                   |
| OZM |                   |

#### 4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e cifre di identificazione esterna;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio, all'entrata nella zona: IN;
  - messaggio, all'uscita dalla zona: OUT;
  - messaggio settimanale: WKI;
- la posizione geografica;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in kg e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- i quantitativi, espressi in kg e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, usando il codice di cui al punto 5;
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
- il nome del comandante.

#### 5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
- C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
- D: merluzzo (*Gadus morhua*)
- E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
- F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
- I: pesce sorscio (*Coryphaenoides rupestris*)
- J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
- K: merlano (*Merlangus merlangus*)
- R: altri